

Provincia NUORO



COMUNE DI NORAGUGUME

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE
TERRE CIVICHE**

Premessa

L'esercizio degli usi civici nel Comune di Noragugume, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:

L. 16.06.1927 n.1766;

R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;

L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;

Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

**Gli usi civici, appartengono ai cittadini residenti nel
Comune di Noragugume**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/04/2022;
Adeguato ai rilievi dell'Assessorato Agricoltura con deliberazione Consiglio Comunale n.4 del 14/06/2022;

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

Presa d'atto parere di conformità condizionato L.R. 14.03.1994 n° 12 artt. 12-13 sulla Deliberazione C.C. n. 04 del 14/06/2022 giusta Determinazione R.A.S. Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n.491 del 12/07/2022.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Finalità del regolamento
- Articolo 3 Titolarità degli usi civici
- Articolo 4 Individuazione della tipologia di usi civici
- Articolo 5 Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche
- Articolo 6 Priorità nelle concessioni
- Articolo 7 Oggetto e limiti della concessione
- Articolo 8 Classificazione dei terreni
- Articolo 9 Canone di concessione
- Articolo 10 Durata della concessione
- Articolo 11 Impegni di spesa
- Articolo 12 Divieti, prescrizioni a carico dei concessionari e revoca della concessione
- Articolo 13 Verifiche da parte del comune

Titolo II - Autorizzazione di terreni - Usi tradizionali

- Articolo 14 Definizione di uso tradizionale
- Articolo 15 Richiesta di concessione di terreni per uso tradizionale
- Articolo 16 Requisiti soggettivi dei concessionari di terreni per usi tradizionali professionali
- Articolo 17 Estensione delle superfici concedibili per scopi tradizionali in caso di società agricole
- Articolo 18 Concessioni per attività tradizionali finalizzate all'autoconsumo familiare
- Articolo 19 Colture ortive

Titolo III – Legnatico

- Articolo 20 Cittadini aventi diritto all'uso del legnatico
- Articolo 21 Quantità concedibili
- Articolo 22 Uso civico del legnatico
- Articolo 23 Zona di taglio
- Articolo 24 Divieti

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

Articolo 25 Sospensione della concessione

Articolo 26 Norma transitoria

Titolo IV – Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

Articolo 27 Concessioni per usi non tradizionali

Articolo 28 Forestazione

Titolo V – Norme finali

Articolo 29 Violazioni –Inosservanze- Sanzioni

Articolo 30 Miglioramento del fondo

Articolo 31 Pubblico interesse

Articolo 32 Vigilanza

Articolo 33 Controversie

Articolo 34 Norme di rinvio

Articolo 35 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premessa

Fanno parte del patrimonio riconosciuto delle terre civiche del Comune di Noragugume i terreni indicati nella **Determinazione ARGEA. Reg_R. N° 2149 del 18/04/2018** della Direzione Generale Servizio Affari Legali, Controllo Enti ed Usi Civici, dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Sarda, assegnati in godimento ai cittadini di Noragugume.

L'esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile del territorio, in modo da garantire la conservazione del patrimonio delle terre civiche anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e territoriali locali.

Articolo 2 – Finalità del regolamento

1- Il presente regolamento disciplina, ai sensi dalla Legge Regionale n. 12 del 14.03.1994, le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di Noragugume;

2- In particolare mira a:

- a)** Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Noragugume;
- b)** Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
- c)** Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;
- d)** Prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al comune per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni;
- e)** Disciplinare l'esercizio delle FORME TRADIZIONALI di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del bene civico, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

- f)** Regolare le forme di utilizzazione dei beni civici in FORME NON TRADIZIONALI, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
- g)** Stabilire gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
- h)** Normare le modalità di contestazione delle infrazioni ed irregolarità, l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie;
- I)** Al presente regolamento dovranno adeguarsi tutti i concessionari e i cittadini titolari del diritto di terre civiche.

Articolo 3 - Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti a Noragugume; a tal fine è considerato cittadino residente colui che ha la residenza fissa e domicilio fiscale nel Comune di Noragugume.
2. La perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto di uso civico.
3. Poiché la concessione può essere disposta anche a favore di società o cooperative costituite da soci residenti, lo scioglimento delle stesse comporta la decadenza della concessione al pari delle modifiche dell'assetto societario non preventivamente assentite.

Articolo 4 - Individuazione della tipologia di usi civici

Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni agropastorali e non, qualora ciò sia funzionale agli interessi generali della comunità ed avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale conformemente alle previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche (PVRTC).

Sono FORME TRADIZIONALI di uso civico:

- a.** allevamento, pascolo, inteso come possibilità di introdurre nelle terre civiche gli animali che utilizzano direttamente le produzioni foraggere spontanee, nel rispetto delle leggi forestali e delle norme igienico sanitarie vigenti.

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

b. l'esercizio di coltivazioni agricole tradizionali, nel rispetto delle previsioni del Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche.

c. legnatico.

Il Piano di valorizzazione può prevedere forme non tradizionale di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico.

Sono forme NON TRADIZIONALI di uso civico insediabili sulle terre civiche comunali:

a. Impianti di agricoltura intensiva (es. serre, palificazioni), impianti di specie non tradizionali

b. Attività e servizi svolti da imprese nel settore turistico-ricreativo con particolare riguardo al turismo rurale, l'escursionismo in senso lato, tra cui quello naturalistico, ambientale, scientifico-culturale, etnografico, archeologico, speleologico, ecc.; attività sportive all'aria aperta, equitazione, avioturismo, trekking, cicloturismo, ecc.

c. Le attività di supporto e servizio alle attività turistico-ricreative: gestione di campi, piste, aree attrezzate per la sosta degli utenti e dei relativi mezzi; scuderie (con strutture semi amovibili), bivacchi, ecc.; centri di informazione e biglietterie, ecc.; centri di educazione ambientale e attività didattiche.

d. Forestazione

e. Sfruttamento di fonti di energia rinnovabile ed eco compatibili

L'esercizio delle forme NON TRADIZIONALI DI USO CIVICO è ammissibile con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di Noragugume e avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio.

Nel rispetto di tale finalità può rientrare tra le forme Non Tradizionali di Uso Civico ogni altro uso legato alle effettive necessità della collettività titolare-utente non classificabile fra quelli che precedono purché previsti dal Piano di Valorizzazione.

Tali usi potranno essere adeguati in funzione delle mutate esigenze di vita legate alle diverse e nuove condizioni socio-economiche e ambientali, antropologiche e culturali, scientifiche e tecnologiche, che caratterizzano l'evoluzione della comunità titolare del diritto di uso civico.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche

1. Al godimento delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti nel comune di Noragugume nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

- 2.** I terreni possono essere concessi mediante atto formale, a persone fisiche, Società, Associazioni, Cooperative, Enti Pubblici, imprese, che ne facciano richiesta, in conformità alle destinazioni d'uso previste dal presente regolamento e in base Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, mediante il ricorso ai pertinenti atti di disposizione previsti dagli artt. 15-16-17 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12.

I requisiti generali che i cives richiedenti la concessione di terreni devono possedere sono i seguenti:

- a)** avere la maggiore età.
- b)** Il richiedente sia cittadino di Noragugume
- c)** nel caso di persona giuridica (nelle sue varie forme), la totalità dei soci deve essere residente nel Comune di Noragugume.
- d)** si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di Noragugume;
- e)** l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrapposte, spese di custodia e di manutenzione e gestione dei beni ad uso civico;
- f)** nessun provvedimento di concessione può essere rilasciato ai richiedenti che non siano in regola col pagamento dei tributi comunali dovuti per legge o per contratto al Comune o per canoni di locazione relativi a concessioni delle terre civiche.

Articolo 6 - Priorità nelle concessioni

I terreni sottoposti al diritto d'uso civico vengono assegnati con il seguente ordine di priorità:

- 1.** in caso in cui sia fatta richiesta a fini non professionali viene data priorità:

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

- a)** verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali;
 - b)** a parità di condizione verrà data priorità al richiedente più giovane;
 - c)** In caso di parità ha precedenza il richiedente con maggiore carico familiare;
 - d)** In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
- 2.** in caso in cui sia fatta richiesta a fini professionali (si tratti cioè di agricoltore attivo, coltivatore diretto coi requisiti di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203, imprenditore agricolo a titolo principale, reddito prevalente proveniente dall'attività agricola ai sensi della legge 9.5.1975 n.153 art. 12 come modificato dal D.LGS. 29 marzo 2004, N.99) viene data priorità:
- a)** in caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali;
 - b)** in caso di ulteriore parità ha precedenza i/il richiedente più giovane;
 - c)** In caso di parità ha precedenza il richiedente con maggiore carico familiare;
 - d)** in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive;
 - e)** ai figli di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che hanno perso il diritto per il raggiungimento del limite di età, a condizione che siano conduttori della stessa azienda familiare.
 - f)** in caso di decesso da parte del concessionario, è riconosciuto il diritto di priorità ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 2° (secondo) grado purché facenti parte dello stesso nucleo familiare ed abbiano i requisiti per l'assegnazione. In caso di più richieste ha precedenza il parente di

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

primo grado figli e genitori (linea retta) poi il parente di secondo grado fratelli e sorelle (linea collaterale) e nipoti e nonni (linea retta).

Articolo 7 – Oggetto e limiti della concessione

1. Ai soggetti ammessi al godimento del fondo verrà concesso, in linea generale e qualora possibile, il fondo già utilizzato in passato.
2. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno sempre essere salvaguardati:
 - la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - gli interessi della collettività.
3. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Articolo 8 – Classificazione dei terreni

1. Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

I CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di una fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacce in rotazione.

II CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacce in rotazione.

III CATEGORIA - PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

Articolo 9 – Canoni di concessione

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio competente, determina ogni 5 (cinque) anni i canoni di concessione dei terreni tenendo conto delle qualità intrinseche dei terreni.

La determinazione del canone scaturisce dal piano economico finanziario relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del Demanio civico predisposto dal Responsabile del Servizio competente.

La determinazione dei canoni, oltre a tener conto della classificazione dei terreni di cui sopra deve comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, compresi gli oneri che il comune deve sostenere per eventuali imposte e sovrapposte, in osservanza di quanto disposto dall'art 13 punto c) della LR n°12/94.

In caso di mancata adozione della deliberazione di cui sopra, si intendono confermati i canoni vigenti.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Per le concessioni riguardante terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

Tutte le spese conseguenti e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

Il canone d'affitto verrà riscosso dall'Amministrazione Comunale con i sistemi adottati per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici e quando si rendesse necessario potrà ricorrere alla riscossione coattiva.

Articolo 10 – Durata delle concessioni

Fino alla redazione del Piano di valorizzazione potranno essere rilasciate concessioni annuali tranne i casi previsti dall'art. 16 della Legge Regionale 12/94 che prevede la riserva d'esercizio.

In tal caso il Comune, con delibera assunta dal consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, fino ad un massimo di 10 (dieci)

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

anni rinnovabili, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessorato regionale competente in materia di usi civici.

Come sopra menzionato, la durata massima delle concessioni, previa sospensione dell'uso civico da parte dei competenti uffici regionali, è di 10 (dieci) anni, eventualmente rinnovabili, fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento per le concessioni per autoconsumo, nonché fattispecie particolari che richiedano una durata diversa (uso familiare non professionale), da valutare singolarmente.

Alla scadenza della concessione i contratti possono essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.

Articolo 11 – Impegni di spesa

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 26-02-1928, n° 332.

Articolo 12 – Divieti, prescrizioni a carico dei concessionari e revoca della concessione

1. È vietato, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regionale, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.
2. Il concessionario è tenuto allo scrupoloso rispetto delle vigenti norme dettate in materia di prevenzione degli incendi.
3. Il Concessionario è tenuto, infine, a segnalare all'Amministrazione Comunale e alle Autorità competenti l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.
4. È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque;
5. I fondi concessi possono essere recintati con recinzioni mobili solo previo rilascio di apposita autorizzazione a salvaguardia del libero transito nelle strade esistenti, del libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali e del regolare deflusso naturale delle stesse.
6. Non possono essere oggetto di recinzione le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua, i siti archeologici e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

7. Fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, i danni provocati nonché eventuali danni conseguenti a terzi devono essere risarciti dal titolare della concessione, al quale, in ogni caso, non può essere rinnovata per gli anni successivi alla scadenza della medesima.

8. La concessione viene revocata nei seguenti casi:

- cessione a terzi, anche parziale, dei terreni;
- utilizzo dei terreni per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso;
- di recinzione permanenti tra fondo e fondo;
- di ingombrare con detriti e pietrame il terreno e i canali di scolo delle acque;
- di abbattere o danneggiare piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico quali ad esempio quercia da sughero, ecc;
- di frazionare il fondo;
- se si è stati sorpresi ad appiccare fuoco, in tempo di divieto e/o senza la prescritta autorizzazione;
- mancato pagamento del canone di concessione.

Articolo 13 – Verifiche da parte del comune

1. I compiti di gestione dei terreni del territorio comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.

2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

3. Il Comune di Noragugume, al fine di coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza e salvaguardia ambientale, al termine di ogni annata agraria, può disporre apposita verifica sullo stato di conservazione dei luoghi e di quant'altro di utilizzo comune.

4. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte degli assegnatari comportano a carico dei fruitori il risarcimento dei danni arrecati, nonché la revoca della concessione pluriennale.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE DI TERRENI - USI TRADIZIONALI

Articolo 14 –Definizione di uso tradizionale

Sono definiti usi civici tradizionali le forme di utilizzo del territorio legate alle attività agropastorali (pascolo e coltura) agricole e sono individuati puntualmente nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche.

Di norma non sarà ritenuto ammissibile l'impianto di specie esotiche, estranee al contesto vegetazionale locale.

Articolo 15 – Richiesta di Concessione di terreni per usi tradizionali

1. Chiunque intenda chiedere in concessione terreni comunali per l'impianto di colture agrarie e/o di allevamento dovrà inoltrare istanza al comune dopo la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica.
2. La domanda, dovrà essere corredata da relazione tecnico-economica, che illustri adeguatamente l'iniziativa (Piano Aziendale).
3. È fatta salva per gli uffici comunali la facoltà di chiedere integrazioni e maggiori dettagli qualora la specificità dei luoghi o dell'iniziativa lo richieda.
4. La richiesta di concessione può essere presentata anche da soggetti che intendono svolgere l'attività di impresa agricola (richiesta di primo insediamento in agricoltura); in tal caso, fermo restando l'obbligo di produrre la documentazione di cui al precedente articolo (Piano Aziendale ecc.) la documentazione comprovante l'avvenuta acquisizione dello status giuridico/fiscale di impresa agricola potrà essere presentata dopo l'ottenimento del parere favorevole del comune all'accoglimento della richiesta, ma inderogabilmente prima della stipula del contratto di concessione.

Articolo 16 – Requisiti soggettivi dei concessionari di terreni per usi tradizionali professionali

1. Possono richiedere la concessione di terreni per scopi agricoli/zootecnici professionali i cittadini che svolgono attività di impresa agricola, in forma individuale o associata ai sensi delle norme vigenti.
2. A tal fine alla richiesta di concessione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante lo status giuridico di impresa agricola (Partita IVA,

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

eventuale iscrizione alla CCIAA, Iscrizione INPS, attestazione IAP, Statuto della società da cui si evinca l'esercizio esclusivo dell'attività agricola).

3. La cessazione dell'attività agricola da parte del concessionario comporta la risoluzione del contratto a decorrere dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso al pari dello scioglimento della società o della variazione della compagine societaria.

I terreni che rimarranno liberi per scadenza del contratto o per cessazione attività potranno essere nuovamente concessi con le modalità previste per le concessioni originarie.

Articolo 17 – Estensione delle superfici concedibili per scopi tradizionali in caso di società agricole

1. L'estensione massima delle superfici concedibili per scopi agricoli e/o zootechnici come sopra definite è di 10 (dieci) ettari. In caso di società agricole la superficie massima concedibile potrà essere incrementata fino ad un massimo di 5 (cinque) ettari per ogni unità lavorativa oltre la prima. Per il calcolo delle unità lavorative si utilizzeranno i metodi previsti per l'accesso ai benefici economici concedibili dalla regione sarda agli imprenditori agricoli (legge regionale n.9 del 2006).

2. Onde evitare un eccessivo frazionamento fondiario e la formazione di reliquati, nella formazione dei lotti concedibili per usi agricoli/zootechnici, si dovrà operare in modo che la superficie del singolo lotto non risulti inferiore a 5 (cinque) ettari; salvo il caso che si tratti di un unico lotto isolato di superficie minore.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, possono essere concesse superfici più ampie valutata la conformazione e la natura dei terreni (es. terreni aridi caratterizzati dalla presenza di numerose rocce affioranti ecc....). Le suddette concessioni più ampie devono essere approvate dalla Giunta Comunale a seguito del parere del Responsabile del Servizio Tecnico

Articolo 18 – Concessioni per attività tradizionali finalizzate all'autoconsumo familiare

1. I cittadini possono fare richiesta per la concessione di piccole aree in cui poter esercitare attività agricole e/o zootechniche finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare, a condizione che nel Piano di Valorizzazione siano individuate aree idonee per tale scopo. Tali aree, oltre ad essere caratterizzate da classi di capacità d'uso dei suoli idonee per l'uso agricolo e/o zootecnico, dovranno essere già caratterizzate da elevata frammentazione fondiaria e possibilmente con vicinanza al centro abitato.

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

2. Per avere diritto alla concessione di terreni per l'esercizio di attività agricole e/o zootecniche finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare i richiedenti dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti soggettivi specifici:

a. Non svolgere attività di impresa agricola e/o zootecnica;

b. Non avere in concessione altre terre a uso civico.

3. La durata massima delle concessioni di terre civiche per attività agricole/zootecniche finalizzate all'autoconsumo è di 5 (cinque) anni, rinnovabile alla scadenza su richiesta dell'interessato. È escluso il rinnovo tacito.

4. L'estensione massima concedibile è di 5Ha (cinque ettari).

5. Per l'allevamento di animali finalizzato all'autoconsumo familiare su terre civiche concesse in base alle precedenti norme, potranno essere realizzate solamente strutture amovibili, sempreché ciò sia consentito dalle norme urbanistiche vigenti, fatto salvo i casi in cui non sia necessario l'atto dispositivo ai sensi dell'art 17 della L.R. 12/94 nel rispetto del PDV approvato.

6. Il concessionario ha l'obbligo di coltivare e/o utilizzare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione.

7. L'amministrazione procederà alla revoca della concessione qualora vengano meno le condizioni per il rilascio della medesima, o anche quando il terreno rimanga incolto o inutilizzato per un periodo superiore ad anni uno, salvo cause di forza maggiore.

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo.

9. Il Responsabile dell'ufficio preposto agli Usi Civici provvederà all'esame delle domande ed al rilascio delle concessioni con apposito atto dirigenziale, entro il 28 febbraio di ogni anno, o entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo del comune, qualora sussistano validi motivi per accoglierla fuori termine. Nel caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità di lotti, si dovrà provvedere alla formazione di una graduatoria tenendo conto delle priorità citate nell'Art.6 comma 1 a cui si aggiungono i seguenti criteri di priorità:

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

- situazione reddituale (valori isee più bassi);
- presenza nel nucleo familiare di soggetti svantaggiati;
- infine per sorteggio.

10. I corrispettivi per le concessioni finalizzate all'autoconsumo saranno determinati in base a specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Municipale con le stesse procedure e criteri di cui all'Art. 8

Articolo 19 – Colture ortive

Tutti i residenti nel comune di Noragugume possono fruire dei terreni comunali gravati da uso civico per coltura ortiva destinata all'autoconsumo.

La durata massima delle concessioni è di 1(uno) anno.

Alla scadenza della concessione i contratti possono essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Con deliberazione da adottarsi, la Giunta Comunale individua i terreni da destinare a coltura ortiva, stabilendone, altresì, il corrispettivo dovuto.

La domanda può essere presentata dopo aver pubblicato il bando ad evidenza pubblica.

A ciascun nucleo familiare richiedente, può essere assegnata un'area avente una superficie minima di 500 (cinquecento) ad una massima di 5000 (cinquemila) metri quadrati.

Le deliberazioni di concessione devono stabilire le condizioni di godimento del terreno, il corrispettivo dovuto dal concessionario nel rispetto di quanto disposto dall' Art. 3 della L. R. n. 12/94.

Il Responsabile del Servizio competente rilascia il provvedimento di concessione cui segue, entro un (uno) mese dalla data di esecutività della deliberazione stessa, la stipula di apposito contratto.

Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare ed integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento produttivo dei fondi concessi.

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

TITOLO III LEGNATICO

Articolo 20 – Cittadini aventi diritto all'uso del legnatico

Premesso che la fornitura legnatico non rientra nei compiti istituzionali del Comune di Noragugume, le disposizioni regolamentari del presente titolo disciplinano la concessione del legnatico nell'ambito del Comune ai sensi della Legge dello Stato 16/06/1927 n° 1766, del Regolamento di esecuzione della legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, degli art. 6 e 7 del D.P.R. 22/08/1972, della L.R. 14/03/1994 n° 12 ed degli art.li 1021 (diritto d'uso) e art.1024 (divieto di cessione del diritto d'uso) del codice civile.

Attualmente non sussistono le condizioni per assicurare con continuità il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico a tutti i cittadini residenti, in quanto l'estensione dei boschi comunali, costituiti soprattutto da sugherete e formazioni a macchia mediterranea, hanno estensione e provvigione insufficienti.

Ogni qualvolta sia accertata la disponibilità di una significativa quantità di legname prelevabile dai terreni ad uso civico, il comune provvederà ad informare la popolazione mediante apposito avviso pubblico a cui dovrà seguire formale richiesta da parte degli interessati.

La concessione di fare legna è comunque limitata ai bisogni dei soli residenti.

L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capo famiglia di ogni singola unità abitativa. Il capofamiglia si fa garante del diritto di godimento degli usi civici di tutti i propri familiari. In sua sostituzione, se ne fa garante un qualunque membro maggiorenne del nucleo familiare.

Articolo 21 – Quantità concedibili

La quantità annua per nucleo familiare verrà stabilito dal responsabile del servizio tecnico in funzione della disponibilità e del numero dei richiedenti ed approvato dal servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale.

Articolo 22 – Uso civico di legnatico

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Tale diritto si articola nella seguente forma:

- raccolta a titolo gratuito di legna secca.
1. L'uso di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda la raccolta e l'utilizzo di legna da ardere.
 2. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni del Comune, la legna secca e caduta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie o dal vento, cimali, tronchi o ramaglie, o abbattere alberi secchi. Potranno quindi essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.
 3. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

Articolo 23 – Zona di taglio

1. le zone assegnate per legnatico vengono attribuite dall'Amministrazione comunale mediante personale dipendente del Comune ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico delle richieste.
2. la vigilanza è garantita dal personale del Comune.
3. gli amministratori comunali ed i vigili di propria iniziativa o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici.
4. solo dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato e sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il carico della legna da ardere sui mezzi, senza superare la quantità massima assegnata.
5. gli assegnatari ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'Autorità Giudiziaria, le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno.

Articolo 24 – Divieti

1. È assolutamente vietato il taglio di piante o parte di esse, asportare dai terreni civici prodotti boschivi esistenti nei territori comunali senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.
2. È assolutamente vietato il danneggiamento di piante o parti di esse nel territorio Comunale;
3. Non è consentito caricare legna in quantità superiore di quella assegnata;
4. È vietato tagliare e raccogliere legna in zona diversa da quella autorizzata.
5. È assolutamente vietato farne commercio
6. l'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salvo, l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 25 – Sospensione concessione

Il responsabile del servizio usi civici può sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, al fine di attuare meglio la disciplina del legnatico prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

Articolo 26 – Norma transitoria

1. Il taglio, la raccolta, il prelievo ed il trasporto del materiale legnoso devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Si declina il Comune di Noragugume da ogni responsabilità su eventuali danni causati all'assegnatario o a terzi.
3. Qualora il l'Amministrazione Comunale fosse a conoscenza di disponibilità di legnatico (escludendo quello già richiesto dagli aventi diritto) o qualora vi fosse

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

legnatico da alberi che risultassero caduti (ancorché richiesto da chicchessia), previo avviso pubblico di sette giorni all'albo pretorio, questo sarà destinato a coloro che ne faranno richiesta in ossequio all'ordine della richiesta, in alternativa, alle persone anziane o indigenti.

4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni regolamentari, si farà riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

Articolo 27 – Concessioni per usi non tradizionali

Il consiglio comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, approva il Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/94.

Le utilizzazioni non tradizionali saranno previste dal Piano di Valorizzazione e devono essere approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.12/94

L'esercizio delle forme non tradizionale di uso civico è ammissibile con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di Noragugume e avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio.

Il piano può prevedere che i terreni siano concessi ad Enti, Associazioni, cittadini, singoli o associati, cooperative di servizi e di produzione, società tra i cittadini residenti e titolari del diritto stesso.

Sono forme NON TRADIZIONALI di uso civico insediabili sulle terre civiche comunali quelle precedentemente elencate nell'ART. 4.

Anche per le forme non tradizionali di uso civico è ammessa la realizzazione delle infrastrutture e delle strutture semi amovibile necessarie per un corretto esercizio delle stesse quali ad esempio: viabilità, opere di approvvigionamento idrico ed energetico, in particolare da fonti rinnovabili, prefabbricati, strutture, ed impianti purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, secondo i criteri previsti nel Piano di valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, con le modalità e le procedure previste nel seguito del presente regolamento, ed avendo cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture ed infrastrutture già esistenti qualora ve ne siano.

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

Allo scadere della concessione nessun indennizzo sarà dovuto per le opere eventualmente realizzate che entreranno a fare parte a pieno titolo della proprietà collettiva.

Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

- a)** risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
- b)** è stato autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura il mutamento di destinazione d'uso;

Fermo restando la presenza delle condizioni di base necessarie previste nell'Art. 5 in presenza di più richieste, sarà determinante e avranno preferenza i residenti richiedenti secondo quanto previsto dall'Art. 6 comma 2 che disciplina gli usi non tradizionali per uso professionale, escludendo pertanto un uso non tradizionale per uso non professionale.

La durata massima delle concessioni sarà stabilita in funzione della tipologia di intervento programmato.

Articolo 28 – Forestazione

1. Qualora sia accertata la rispondenza a pubblico interesse, l'ordinamento colturale principale, di cui al decreto Commissoriale di accertamento o alla determinazione di accertamento della Regione Sarda, potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati, dopo l'autorizzazione al mutamento di destinazione e correlativa sospensione dell'uso civico con delibera del Consiglio Comunale (art. 17 L.R.12/94).

2. Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone, come stabilito dall'Art. 8, al Comune spetta il 100% (cento per cento) del legnatico.

In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 29 – Violazioni – Inosservanze –Sanzioni

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

- 1.** Per le violazioni o l'inoservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da €103,29 (centotré euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).
- 2.** La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima, In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
- 3.** L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'Ufficio sulla base della documentazione in atti.
4. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.
- 5.** il responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
- 6.** in caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, ne dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
- 7.** il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Articolo 30 – Miglioramento del fondo

- 1.** I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e assentiti dal Servizio regionale per gli usi civici.
In ogni caso tutte le operazioni realizzate sono a carico del concessionario e a termine della concessione vengono acquisite nel demanio civico senza che ciò dia diritto ad indennizzo alcuno.

Articolo 31 - Pubblico interesse

Qualora sussistano comprovati motivi di interesse pubblico la concessione può essere revocata a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva, fatto salvo il caso

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

dell'improrogabilità, necessità e urgenza. In tal caso competerà al concessionario l'esonero del pagamento del canone per l'annualità non interamente goduta.

Articolo 32 – Vigilanza

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della Polizia Forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, e tutte le altre Forze di Polizia, compresi gli Agenti della Compagnia Barracellare.
2. qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene dal presente regolamento ma, altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.
3. Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Articolo 33 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita al responsabile del procedimento che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

Articolo 34– Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di usi civici previste dalla Legge n. 1766/27, dal R.D. n. 332/1928, dalla L.R. n. 12/1994 e dai Regolamenti Regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche.

Articolo 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 12 del 14.03.1994, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi di legge.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato il precedente e tutte le precedenti disposizioni contrastanti.

Regolamento Comunale Per La Gestione Delle Terre Civiche di Noragugume

- 3.** In sede di prima applicazione, i termini fissati dal presente Regolamento possono essere rideterminati con deliberazione del Consiglio Comunale da sottoporre a parere dell'Organo Regionale competente.
- 4.** ~~I contratti di concessione e i provvedimenti di autorizzazione in essere conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.~~ **(comma abrogato giusta Determinazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.491/14303 del 12 luglio 2022).**